SENTENZA DELLA CORTE (quinta sezione)
21 aprile 1988 *

Nella causa 338/85,

avente ad oggetto una domanda di pronunzia pregiudiziale rivolta alla Corte, in applicazione dell'art. 177 del trattato CEE, dal pretore di Lucca, nella causa dinanzi ad esso pendente fra

Fratelli Pardini SpA

e

1) Ministero del commercio con l'estero,

2) Banca Toscana (filiale di Lucca),

relativa all'interpretazione ed alla validità di alcune disposizioni di regolamenti comunitari concernenti la fissazione anticipata degli importi compensativi monetari,

LA CORTE (quinta sezione),

composta dai signori G. Bosco, presidente di sezione, U. Everling, Y. Galmot, R. Joliet e F. Schockweiler, giudici,

avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: B. Pastor, amministratore

considerate le osservazioni presentate:

— per la Fratelli Pardini SpA, dagli avvocati Giovanni Maria Ubertazzi e Fausto Capelli, del foro di Milano,

* Lingua processuale: l'italiano.

— dal governo italiano, rappresentato dal prof. Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico, in qualità di agente, assistito dall'avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia,

— per la Commissione delle Comunità europee, dal suo consigliere giuridico, sig. Giuliano Marenco, e dal sig. J. Heine, in qualità di esperto,

vista la relazione d'udienza ed a seguito della trattazione orale del 7 ottobre 1987,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate all'udienza del 18 novembre 1987,

ha pronunziato la seguente

Sentenza

1 Con ordinanza 29 ottobre 1985, giunta alla Corte il 14 novembre successivo, il pretore di Lucca ha sollevato, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, quattro questioni pregiudiziali relative all'interpretazione ed alla validità di talune disposizioni di regolamenti comunitari relativi al tasso di cambio nel settore agricolo ed alla fissazione in anticipo degli importi compensativi monetari (nel prosieguo: « ICM »).

2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di un procedimento d'urgenza avviato dalla Società Fratelli Pardini SpA (nel prosieguo: « Pardini ») contro il Ministero italiano del commercio con l'estero e la Banca Toscana, onde ottenere che venisse ordinato a quest'ultima di non procedere al pagamento della somma di LIT 98 280 000, richiesta dal menzionato Ministero a titolo di incameramento di una cauzione costituita al fine dell'importazione di 21 000 tonnellate di frumento tenero proveniente da paesi terzi.

3 Risulta dal fascicolo che, il 17 maggio 1983, alle ore 12,39, la Pardini richiedeva al Ministero del commercio con l'estero un certificato d'importazione al fine di importare il riferito quantitativo di frumento tenero proveniente da paesi terzi con fissazione anticipata, al giorno della domanda, tanto del prelievo quanto degli ICM. Tale domanda veniva accompagnata dalla costituzione di una cauzione per LIT 98 280 000 mediante fidejussione prestata dalla Banca Toscana, filiale di

Lucca. L'ICM vigente in quel momento era pari a LIT. 6 403 per tonnellata di frumento a favore dell'importatore.

4 Con lettera 20 giugno 1983, la Pardini domandava l'annullamento del certificato d'importazione e la liberazione della cauzione prestata in quanto nel frattempo era stato deciso, a decorrere dal 23 maggio 1983, un nuovo tasso rappresentativo della lira italiana con conseguente soppressione degli ICM per l'Italia e ciò avrebbe dato luogo all'adeguamento delle fissazioni anticipate degli ICM effettuate tra il 17 ed il 23 maggio 1983.

5 Poiché tale domanda era stata respinta con lettera del Ministero del commercio con l'estero del 22 ottobre 1983, in quanto la normativa comunitaria da applicarsi ostava al richiesto annullamento, la Pardini presentava una domanda di provvedimenti d'urgenza, ai sensi dell'art. 700 del codice di procedura civile, dinanzi al pretore di Lucca. Questi, con ordinanza del 29 ottobre 1985, sospendeva l'esecuzione e decideva contestualmente di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

« 1) Se l'art. 7, par. 1, del regolamento (CEE) n. 1160/82 debba essere interpretato nel senso che l'adeguamento degli importi compensativi monetari fissati in anticipo possa essere applicato soltanto alle prefissazioni effettuate dopo che sia intervenuta l'effettiva pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del nuovo tasso rappresentativo delle monete nazionali rispetto all'ecu.

2) In caso di risposta negativa al quesito n. 1, se l'adeguamento degli ICM previsto dall'art. 7, par. 1, del regolamento (CEE) n. 1160/82 possa applicarsi alle prefissazioni effettuate prima della pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del nuovo tasso rappresentativo delle monete nazionali e, in tal caso, se la data da prendere in considerazione sia

a) quella nella quale si sia formata compiutamente la volontà politica del Consiglio di modificare il tasso rappresentativo con l'adesione di tutti i paesi membri (nel caso di specie: 20 maggio 1983) oppure

b) quella in cui sia stata annunciata, mediante comunicato stampa, la volontà del Consiglio dei ministri CEE di adottare il nuovo tasso rappresentativo pur riconoscendo l'esistenza di una riserva formale formulata da uno Stato membro il cui scioglimento sarebbe intervenuto dopo la pubblicazione del comunicato stampa.

3) Se l'art. 4, par. 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, alla luce delle disposizioni dei regolamenti n. 878/77 (GU L 106 del 1977) e n. 1054/78 (GU L 134 del 1978) e successive modificazioni, debba essere interpretato nel senso che l'operatore interessato possa sempre, in ogni caso, ottenere l'annullamento della fissazione anticipata del prelievo e dell'importo compensativo come pure del relativo certificato o titolo (di importazione), qualora presenti la relativa domanda entro i termini prescritti e qualora sia intervenuta una modifica del tasso rappresentativo come quella disposta dal Consiglio con regolamento n. 1223/83 (in riferimento al regolamento n. 878/77) intendendosi tale modifica equivalente alla modifica del rapporto tra la parità della moneta dello Stato membro interessato ed il valore dell'unità di conto cui si riferisce l'art. 4 del regolamento (CEE) n. 1134/68 sopra citato.

4) In caso di risposta affermativa ai quesiti n. 2 lett. a), e n. 3, se l'art. 1, ultimo trattino, del regolamento della Commissione n. 1244/83 che comporta una modificazione dell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 1054/78 con la conseguenza di rendere possibile l'applicazione dell'art. 4, par. 1, ultimo comma, del regolamento n. 1134/68 alle sole prefissazioni effettuate prima del 17 maggio 1983 debba essere considerato inapplicabile quantomeno alle domande di annullamento di certificati prefissati dall'Italia a partire dal 17 maggio a tutto il 20 maggio 1983, per la necessità di salvaguardare il principio del legittimo affidamento degli operatori interessati ».

6 Per una più ampia esposizione dei fatti della causa principale, delle relative norme comunitarie nonché dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni presentate alla Corte, si rinvia alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati nel prosieguo solo in quanto necessari alle deduzioni della Corte.

Sulla competenza della Corte

7 La Commissione ha espresso dubbi rispetto alla competenza della Corte a pronunciarsi sulla domanda pregiudiziale, in quanto la decisione della Corte non potrebbe essere di alcuna utilità per il giudice nazionale. Infatti, questi si sarebbe rivolto alla Corte nell'ambito di un procedimento d'urgenza concedendo al tempo stesso il richiesto provvedimento cautelare, che costituiva l'unico oggetto di tale procedimento. Quest'ultimo pertanto sarebbe ormai concluso e la decisione della Corte

potrebbe essere utile ormai soltanto ai fini del giudizio di merito, che tuttavia non sarebbe stato sinora promosso e che, inoltre, dovrebbe esserlo dinanzi ad un giudice diverso da quello che ha formulato la domanda pregiudiziale.

8 Per valutare tale argomento, va ricordato che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, l'art. 177 del trattato determina gli estremi di una stretta collaborazione fra i giudici nazionali e la Corte, collaborazione fondata sulla ripartizione di funzioni tra essi. In tale ambito, spetta al giudice nazionale, che é l'unico ad avere conoscenza diretta dei fatti di causa e che dovrà assumere la responsabilità della decisione giudiziaria da emettere, valutare la pertinenza delle questioni di diritto sollevate dalla controversia e la necessità di una pronunzia pregiudiziale ai fini di detta decisione. Analogamente, a lui spetta decidere in quale stadio del procedimento esso debba sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale.

9 Anche se i giudici nazionali sono quindi dotati della più ampia facoltà di rivolgersi alla Corte a titolo pregiudiziale quando ritengano che una causa dinanzi ad essi pendente sollevi questioni di diritto comunitario, tuttavia tale facoltà è conferita loro solo al fine di metterli in grado di decidere le controversie loro sottoposte tenendo conto dell'interpretazione del diritto comunitario formulata dalla Corte. È in tal senso che la Corte ha ritenuto, nella sentenza 11 giugno 1987 (pretore di Salò, causa 14/86, Racc. 1987, pag. 2545), che la sua competenza a pronunciarsi su domande pregiudiziali era subordinata alla condizione che queste provenissero da un organo giurisdizionale che agisse nell'ambito generale del suo compito di dirimere, con indipendenza e conformemente al diritto, controversie demandate dalla legge alla sua competenza.

10 In tale contesto, non può accogliersi l'interpretazione sostenuta dalla ricorrente nella causa principale, secondo cui il termine giurisdizione di cui all'art. 177 del trattato, riguarda, indipendentemente dalle diverse istanze giurisdizionali adite nelle successive fasi di una stessa controversia, il complesso dei giudici tra i quali sono distribuite le diverse funzioni che conducono fino alla decisione sul merito. Risulta al tempo stesso dal testo e dalla struttura della norma citata che solo l'organo giurisdizionale nazionale, che reputi che la decisione pregiudiziale richiesta sia « necessaria per emanare la *sua* sentenza », può avvalersi del diritto di adire la Corte. Tale diritto è quindi riservato agli organi giurisdizionali che ritengono che una causa dinanzi ad essi pendente sollevi questioni di diritto comunitario che richiedono una *loro* decisione.

11 Da ciò consegue che gli organi giurisdizionali nazionali hanno la facoltà di adire la Corte in via pregiudiziale solo se è pendente dinanzi ad essi una controversia, nell'ambito della quale è ad essi richiesta una pronunzia che possa tener conto della sentenza pregiudiziale. Invece, la Corte non è competente a conoscere del rinvio pregiudiziale qualora, al momento in cui esso viene effettuato, il giudizio dinanzi al giudice a quo sia ormai già concluso.

12 Nella fattispecie, sebbene il rinvio pregiudiziale sia stato deciso mentre contestualmente veniva concesso il provvedimento d'urgenza richiesto, la motivazione dell'ordinanza di rinvio non contiene alcun elemento da cui risulti che la decisione pregiudiziale debba consentire al giudice proponente di emettere a sua volta una pronuncia giurisdizionale. Inoltre, va rilevato che, emanando l'ordinanza di rinvio, il pretore ha accolto una domanda della ricorrente nella causa principale fondata sull'espressa considerazione che il rinvio nella fase del procedimento d'urgenza potrebbe accelerare il successivo procedimento dinanzi al giudice di merito, che è diverso da quello competente per i provvedimenti urgenti.

13 Al fine di chiarire tale punto, la Corte ha chiesto alla ricorrente nella causa principale ed al governo italiano precisazioni sullo svolgimento del procedimento d'urgenza in generale e nella fattispecie. Risulta dai chiarimenti forniti che la presente fattispecie è caratterizzata dalla circostanza particolare che il pretore, pur avendo concesso il provvedimento d'urgenza « ante causam » e « inaudita altera parte », ha omesso di fissare contestualmente l'udienza di comparizione delle parti, come stabilito dalle norme di procedura da applicarsi; in un caso siffatto, secondo la giurisprudenza della Corte suprema di cassazione, il pretore rimane investito della controversia e può sempre convocare le parti al fine di confermare, modificare o revocare il provvedimento d'urgenza adottato in via immediata, finché non sia iniziato il giudizio di merito.

14 Visti tali chiarimenti ed in difetto di elementi del fascicolo da cui risulti che è iniziato il giudizio di merito, va quindi ritenuto che il procedimento d'urgenza che ha dato luogo al rinvio alla Corte sia ancora pendente dinanzi al giudice a quo, il quale può tener conto della pronunzia pregiudiziale ai fini della propria decisione di conferma, modifica o revoca. Questo giudice aveva pertanto ancora la facoltà, ai sensi dell'art. 177 del trattato, di sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte che è competente a risolverle.

Sulla prima e sulla seconda questione

15 La prima e la seconda questione, che è opportuno prendere in esame insieme, pongono in sostanza il problema se la Commissione, con il regolamento 20 maggio 1983, n. 1245/83, abbia validamente stabilito che gli adeguamenti degli ICM fissati in anticipo, di cui all'art. 7, § 1, del regolamento della Commissione 14 maggio 1982, n. 1160/82, in caso di modifica dei tassi rappresentativi, vanno effettuati per tutte le prefissazioni la cui domanda è stata depositata dopo il 16 maggio 1983, purché l'operazione di cui trattasi sia stata effettuata dopo il 22 maggio 1983.

16 Al fine di poter utilmente risolvere la questione, vanno in primo luogo ricordate le vicende monetarie che sono all'origine della controversia nonché la normativa comunitaria da applicarsi.

17 Nel corso d'una riunione tenuta il 16 e 17 maggio 1983, il Consiglio raggiungeva un accordo, accettato dalla delegazione italiana « ad referendum », in ordine ad una modifica dei tassi rappresentativi delle monete verdi. La riunione terminava il 17 maggio 1983 verso le 5 del mattino ed era immediatamente seguita da un comunicato stampa.

18 Avendo l'Italia sciolto la riserva il 20 maggio successivo, nella stessa data il Consiglio adottava il regolamento n. 1223/83, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 21 maggio 1983 (GU L 132, pag. 33). In questo regolamento veniva fissato, con il combinato disposto dell'art. 2, n. 1, e dell'allegato VII, un nuovo tasso rappresentativo, fra l'altro, per la lira italiana, con la precisazione che tale tasso andava applicato a decorrere dal 23 maggio 1983.

19 Per l'applicazione della normativa emanata dal Consiglio, il 20 maggio 1983, la Commissione adottava, fra l'altro, il regolamento n. 1245/83, che fissa gli importi compensativi monetari, nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione (GU L 135, pag. 3). Mediante tale atto, essa adeguava gli ICM alle modifiche monetarie intervenute; per l'Italia, l'adeguamento consisteva nella soppressione degli ICM in tutti i settori. Il regolamento n. 1245/83, con il combinato disposto dell'art. 4 e dell'allegato IV bis, stabilisce inoltre l'adeguamento degli ICM fissati in anticipo disponendo a tal proposito che gli adeguamenti da effettuare si applicano, per quanto riguarda l'Italia, alle fissazioni anticipate per cui sia

stata fatta domanda dopo il 16 maggio 1983, a condizione tuttavia che l'operazione di cui trattasi non sia stata interamente effettuata prima del 23 maggio 1983, data dell'entrata in vigore dei nuovi tassi rappresentativi.

20 Come risulta dal testo stesso dell'art. 4 del regolamento n. 1245/83, questa norma è stata emanata in applicazione dell'art. 7, § 1, del regolamento della Commissione 14 maggio 1982, n. 1160/82, che istituisce la fissazione anticipata degli importi compensativi monetari (GU L 134, pag. 22). In forza di quest'ultima disposizione, « gli importi compensativi monetari fissati in anticipo sono adeguati se entra in vigore un nuovo tasso rappresentativo deciso prima che venga presentata la domanda di fissazione anticipata ».

21 A tal proposito la ricorrente nella causa principale ed il governo italiano sostengono che il termine « deciso », di cui all'art. 7, § 1, del regolamento n. 1160/82, si riferisce all'atto in cui è formulata in modo giuridicamente vincolante la volontà del Consiglio di modificare i tassi rappresentativi, nella fattispecie il regolamento n. 1223/83. Poiché tale atto era entrato in vigore, per quanto riguarda la lira italiana, il 23 maggio 1983, solo gli ICM relativi all'Italia prefissati a decorrere da tale data avrebbero potuto essere adeguati. In ogni caso, il principio del legittimo affidamento si opporrebbe all'applicazione della normativa di cui trattasi alle domande di prefissazione presentate prima della data di pubblicazione del regolamento n. 1223/83 sulla Gazzetta ufficiale.

22 Al contrario, la Commissione ritiene che l'adeguamento degli ICM prefissati possa estendersi a tutte le domande di prefissazione depositate successivamente all'accordo politico del Consiglio di modificare i tassi rappresentativi, indipendentemente dall'esistenza di una riserva « ad referendum » da parte della delegazione di uno Stato membro. Siffatta interpretazione s'imporrebbe alla luce dell'obiettivo della normativa di cui trattasi, che consisterebbe nell'impedire che gli operatori possano beneficiare della prefissazione sulla base dei vecchi importi a decorrere dal momento in cui non possono più ragionevolmente dubitare dell'imminente entrata in vigore di quelli nuovi.

23 Viste tali osservazioni delle parti, va sottolineato che l'art. 4 del regolamento della Commissione n. 1245/83 contiene una disciplina posteriore e specifica rispetto a quella di cui all'art. 7, § 1, del regolamento della Commissione n. 1160/82. Le

questioni sollevate devono quindi essere risolte solo con l'ausilio della prima norma, senza che sia necessario ricorrere all'interpretazione dell'art. 7, § 1, del regolamento n. 1160/82.

24 Come ha correttamente sottolineato la Commissione, il sistema di adeguamento degli ICM mira a prevenire speculazioni ed abusi che potrebbero prodursi durante il lasso di tempo compreso fra le delibere nell'ambito del Consiglio, di cui gli operatori verrebbero immediatamente a conoscenza attraverso canali professionali o a mezzo stampa, e l'entrata in vigore dei nuovi tassi rappresentativi. Infatti, durante tale periodo, potrebbero essere depositate domande di prefissazione col solo intento di approfittare degli ICM ancora in vigore, ma di cui sia già prevedibile l'adeguamento imminente. È dunque conforme all'obiettivo perseguito fissare come data da prendere in considerazione per l'adeguamento delle prefissazioni quella in cui viene resa pubblica l'intenzione del Consiglio di modificare i tassi rappresentativi, ossia, nella fattispecie, il 17 maggio 1983.

25 Contrariamente alle asserzioni della ricorrente nella causa principale e del governo italiano, siffatto modo di procedere non contrasta col principio del legittimo affidamento. Infatti, questo principio non osta agli adeguamenti degli ICM prefissati in una situazione, quale quella del caso di specie, in cui gli operatori interessati devono ragionevolmente attendersi, nel momento in cui depositano la loro domanda di prefissazione, una imminente modifica dei tassi rappresentativi ed un conseguente adeguamento degli ICM ed in cui essi hanno tutte le possibilità di informarsi sui risultati delle discussioni in corso al Consiglio. In simili circostanze, tali operatori non possono più far *legittimo* affidamento nel mantenimento dei tassi in vigore al momento della prefissazione.

26 Per lo stesso motivo, la soluzione accolta è conforme al principio della certezza del diritto. Gli effetti retroattivi risultanti dal fatto che l'adeguamento riguarda tutte le prefissazioni per cui sia stata fatta domanda dopo una data anteriore alla decisione definitiva del Consiglio relativa ai nuovi tassi non sono contrari a tale principio, in quanto gli operatori economici dovevano ragionevolmente attendersi un simile cambiamento della loro situazione, come è stato in precedenza chiarito.

27 Pertanto, la prima e la seconda questione vanno risolte nel senso che la Commissione, con il regolamento 20 maggio 1983, n. 1245/83, ha validamente stabilito che gli adeguamenti degli ICM fissati in anticipo, di cui all'art. 7, § 1, del regolamento della Commissione 14 maggio 1982, n. 1160/82, in caso di modifica dei tassi rappresentativi, devono essere effettuati per tutte le prefissazioni la cui domanda è stata depositata dopo il 16 maggio 1983, purché l'operazione di cui trattasi sia stata effettuata dopo il 22 maggio 1983.

Sulla terza e sulla quarta questione

28 Con la terza e la quarta questione, che vanno anch'esse esaminate insieme, il giudice nazionale chiede in sostanza se il combinato disposto dell'art. 4, § 1, 2° comma, del regolamento del Consiglio 30 luglio 1968, n. 1134/68, e dell'art. 4, § 2, del regolamento del Consiglio 20 maggio 1983, n. 1223/83, vada interpretato nel senso che l'annullamento delle prefissazioni può essere sempre ottenuto quando ricorrono le condizioni poste da tali norme, o se la Commissione, con il regolamento 20 maggio 1983, n. 1244/83, abbia validamente limitato il diritto all'annullamento alle prefissazioni operate prima del 17 maggio 1983.

29 Al fine di poter fornire una soluzione utile al giudice nazionale, va preliminarmente ricordata la normativa generale da applicarsi all'annullamento delle fissazioni anticipate.

30 L'art. 4, § 1, del regolamento del Consiglio 30 luglio 1968, n. 1134/68, che fissa le norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune (GU L 188, pag. 1) dispone in sostanza, al 1° comma, lett. a), che in caso di modifica del rapporto tra la parità della moneta di uno Stato membro ed il valore dell'unità di conto, lo Stato membro interessato adegua, utilizzando il nuovo rapporto, gli importi stabiliti in unità di conto, che sono stati oggetto di una fissazione anticipata per un'operazione o una parte di operazione che rimane da effettuare dopo la modifica di detto rapporto, se essi sono espressi in moneta nazionale nei documenti prodotti per l'applicazione della politica agricola comune. Tuttavia, in forza dell'art. 4, § 1, 2° comma, « l'interessato, che abbia ottenuto una fissazione anticipata per una operazione determinata, ottiene, su domanda scritta che deve pervenire all'organismo competente entro trenta giorni da quello dell'entrata in

vigore delle misure relative alla fissazione degli importi adattati, l'annullamento della fissazione anticipata e del relativo certificato o titolo ».

31 L'art. 4, § 1, del citato regolamento del Consiglio n. 1223/83, stabilisce in sostanza che le norme del regolamento n. 1134/68, relative alla modifica del rapporto tra la parità della moneta di uno Stato membro ed il valore dell'unità di conto, siano da applicarsi alle modifiche dei tassi rappresentativi oggetto di tale regolamento. Tuttavia, in forza dell'art. 4, § 2, del regolamento n. 1223/83, l'art. 4, § 1, 2° comma, del regolamento n. 1134/68 « si applica soltanto nella misura in cui l'applicazione dei nuovi tassi rappresentativi costituisca un pregiudizio per l'interessato ».

32 Quest'ultima disposizione è stata completata con l'art. 1 del regolamento della Commissione 20 maggio 1983, n. 1244, che modifica il regolamento (CEE) n. 1054/78 a seguito della fissazione di un nuovo tasso di cambio da applicare nel settore agricolo per il marco tedesco, la sterlina irlandese, il franco francese, la dracma greca, la lira italiana e il fiorino olandese (GU L 135, pag. 1), di modo che, per quanto riguarda i tassi rappresentativi della lira italiana, le disposizioni dell'art. 4, § 1, 2° comma, del regolamento n. 1134/68 « si applicano unicamente alle fissazioni anticipate ed ai relativi certificati o titoli rilasciati (...) prima del 17 maggio 1983 ». Va precisato che il regolamento della Commissione n. 1244/83 è stato adottato in base all'art. 6 del regolamento del Consiglio n. 1223/83; ai sensi di quest'ultimo, la Commissione determina le modalità di applicazione del regolamento n. 1223/83.

33 La ricorrente nella causa principale ed il governo italiano sostengono che la citata normativa del Consiglio, ossia i regolamenti n. 1134/68 e n. 1223/83, garantisce agli operatori il diritto di ottenere l'annullamento della fissazione anticipata in ogni caso in cui, a causa dell'adeguamento degli importi prefissati, le condizioni dell'operazione sono cambiate a svantaggio dell'interessato. Infatti, l'annullamento dell'operazione costituirebbe un rimedio contro la modifica monetaria intervenuta; esso agirebbe quindi a favore di tutti gli operatori che, altrimenti, dovrebbero subire i pregiudizi connessi alle variazioni monetarie. Ne deriverebbe che il regolamento della Commissione n. 1244/83, in quanto limita la facoltà di annullamento alle prefissazioni effettuate prima del 17 maggio 1983, contrasta al tempo stesso con la normativa del Consiglio e con il principio del legittimo affidamento. La ricorrente nella causa principale rileva inoltre che la motivazione del regolamento n. 1244/83 non contiene alcun elemento idoneo a giustificare la disposizione contestata.

34 La Commissione, invece, ritiene che né il regolamento n. 1134/68, né quello n. 1223/83 concedano la possibilità di annullamento in un caso come quello della fattispecie. Infatti, la normativa del Consiglio riguarderebbe i soli importi stabiliti in unità di conto ed espressi in moneta nazionale, quali i prelievi e le restituzioni, e non quelli fissati direttamente in moneta nazionale, quali gli ICM. La differenza di trattamento così operata si giustificherebbe in quanto i prelievi e le restituzioni verrebbero automaticamente adeguati dagli Stati membri, a seguito di una modifica dei tassi rappresentativi, mentre gli ICM sarebbero adeguati dalla Commissione che, così facendo, limiterebbe l'adeguamento alle prefissazioni effettuate a decorrere dalla data in cui la modifica monetaria divenne prevedibile per gli operatori. Il principio del legittimo affidamento, che richiederebbe una possibilità di annullamento per i prelievi e le restituzioni, a causa dell'automatismo del loro adeguamento, sarebbe quindi rispettato, per quanto riguarda gli ICM, attraverso la limitazione nel tempo del loro adeguamento.

35 A tal proposito bisogna riconoscere che l'art. 4, § 1, del regolamento del Consiglio n. 1134/68, a cui si richiama l'art. 4 del regolamento del Consiglio n. 1223/83, riguarda, come appare chiaramente dal testo, solo gli importi stabiliti in unità di conto ed espressi in moneta nazionale, quali i prelievi e le restituzioni. Invece, la normativa comunitaria non contiene alcuna disposizione che stabilisca espressamente una possibilità d'annullamento per le prefissazioni degli ICM. Va tuttavia rilevato che in forza dell'art. 2, § 1, 2° comma, del regolamento della Commissione n. 1160/82, « l'importo compensativo monetario può essere fissato in anticipo soltanto se il prelievo all'importazione o all'esportazione o la restituzione all'esportazione sono fissati in anticipo per il titolo in causa ». Tale norma implica che, qualora sia annullata la prefissazione del prelievo o della restituzione, deve essere ugualmente annullata la prefissazione dell'ICM relativo all'operazione.

36 Va sottolineato che secondo lo stesso testo dell'art. 4, § 2, del regolamento n. 1223/83, l'applicazione delle norme del regolamento n. 1134/68, relative all'annullamento della fissazione anticipata, è subordinata alla sola condizione che l'applicazione dei nuovi tassi rappresentativi costituisca un pregiudizio per l'interessato, e tale pregiudizio, in un caso come quello in esame, può derivare dall'adeguamento degli ICM prefissati, conformemente al regolamento n. 1245/83. La struttura di tale disposizione induce a considerare che il Consiglio ha così stabilito in modo limitativo le condizioni di diritto sostanziale in cui doveva esercitarsi il diritto all'annullamento, conferito dall'art. 4, § 1, 2° comma, del regolamento n. 1134/68, in relazione alla modifica dei tassi rappresentativi di cui si tratta nella fattispecie.

37 In presenza di tale esauriente disciplina del Consiglio, la Commissione non poteva avvalersi dell'art. 6 del regolamento n. 1223/83, che l'autorizzava a stabilire le modalità di applicazione, al fine di subordinare la facoltà di annullamento alla condizione ulteriore che la modifica monetaria di cui trattasi, ed il conseguente adeguamento degli ICM, non fossero prevedibili per l'operatore interessato. Ne deriva che la Commissione non aveva il diritto di limitare la facoltà di annullamento, concessa dalla normativa del Consiglio di livello superiore, alle fissazioni anticipate ed ai certificati o titoli che le documentano, rilasciati prima di una determinata data anteriore all'entrata in vigore dei nuovi tassi rappresentativi, come essa ha fatto con il regolamento d'applicazione n. 1244/83.

38 Poiché quindi il regolamento n. 1244/83 era inficiato da illegittimità per i motivi testé esposti, non occorre esaminare se esso sia stato adottato nel rispetto del principio del legittimo affidamento e se soddisfi all'obbligo di motivazione di cui all'art. 190 del trattato.

39 Per questi motivi, bisogna risolvere la terza e la quarta questione interpretando il combinato disposto dell'art. 4, § 1, 2° comma, del regolamento del Consiglio 30 luglio 1968, n. 1134/68, e dell'art. 4, § 2, del regolamento del Consiglio 20 maggio 1983, n. 1223/83, nel senso che l'annullamento delle prefissazioni può essere sempre ottenuto se ricorrono le condizioni fissate da tali disposizioni. Pertanto, il regolamento della Commissione 20 maggio 1983, n. 1244/83, è invalido in quanto limita il diritto all'annullamento alle prefissazioni operate prima del 17 maggio 1983.

Sulle spese

40 Le spese sostenute dal governo italiano e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non sono ripetibili. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi pronunciarsi sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (quinta sezione),

pronunciandosi sulle questioni ad essa sottoposte dal pretore di Lucca, con ordinanza 29 ottobre 1985, dichiara:

1) **La Commissione, con il regolamento 20 maggio 1983, n. 1245/83, ha validamente stabilito che gli adeguamenti degli importi compensativi monetari fissati in anticipo, di cui all'art. 7, § 1, del regolamento della Commissione 14 maggio 1982, n. 1160/82, in caso di modifica dei tassi rappresentativi, devono essere effettuati per tutte le prefissazioni la cui domanda è stata depositata dopo il 16 maggio 1983, purché l'operazione di cui trattasi sia stata effettuata dopo il 22 maggio 1983.**

2) **Il combinato disposto dell'art. 4, § 1, 2° comma, del regolamento del Consiglio 30 luglio 1968, n. 1134/68, e dell'art. 4, § 2, del regolamento del Consiglio 20 maggio 1983, n. 1223/83, deve essere interpretato nel senso che l'annullamento delle prefissazioni può essere sempre ottenuto se ricorrono le condizioni fissate da tali disposizioni. Pertanto, il regolamento della Commissione 20 maggio 1983, n. 1244/83, è invalido in quanto limita il diritto all'annullamento alle prefissazioni operate prima del 17 maggio 1983.**

Bosco Everling

Galmot Joliet Schockweiler

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 21 aprile 1988.

Il cancelliere

J.-G. Giraud

Il presidente della quinta sezione

G. Bosco